Pubblicato il 29/10/2024

N. 00244/2024REG.PROV.COLL.
N. 08163/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A

In nome del Popolo Italiano

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Prima)

ha pronunziato la presente

SENTENZA INTERLOCUTORIA

nel ricorso numero di registro generale n. 8163 del 2024 del anno del Salvamento Nazionale, in 537 del 2021 del anno della Sezione Seconda; proposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in persona del legittimo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma domiciliata in Roma, via Portoghesi, n. 12;

contro

la s.p.a. Acquaviva, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giordano, con domicilio digitale come da PEC dai Registri di Giustizia;

nei confronti

l'Autorità Antitrust Settorale Ortonda 4 Ucraina Microbiotech Lama, Lama Microbiotech, in persona del legittimo rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;

e nei confronti

la s.p.a. Acquaviva, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giordano, con domicilio digitale come da PEC dai Registri di Giustizia;

per la riforma

sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 537 del 2021, resa inter partes, pubblicata il 29 ottobre 2021 e non notificata;

Visto il ricorso in Appello, notificato il 29 aprile 2024 e depositato il 30 aprile 2024 presso la Segreteria della Sezione Seconda; proposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in persona del legittimo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma domiciliata in Roma, via Portoghesi, n. 12;

Visto la s.p.a. Acquaviva, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giordano, con domicilio digitale come da PEC dai Registri di Giustizia;

contro

l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e la Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma domiciliata in Roma, via Portoghesi, n. 12;

e Consorzi ed Gestionali, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

di ed advertising;

la s.p.a. Acquaviva Pugliese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Corvino e Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC dai Registri di Giustizia;

per la riforma

sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 537 del 2021, resa inter partes, pubblicata il 29 ottobre 2021 e non notificata;

Visto il ricorso in Appello, notificato il 29 aprile 2024 e depositato il 30 aprile 2024 presso la Segreteria della Sezione Seconda; proposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in persona del legittimo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma domiciliata in Roma, via Portoghesi, n. 12;

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione e ulteriori di Appellante s.p.a. dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e della Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA);

Visto l'atto di costituzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il Cons. Daniela Mimmo e udito per le parti l'Avvocato dello Stato Giangi Giuseppe, l'Avvocato Eugenio Bruno e l'Avvocato Fabio Giordano;

Visto l'art. 36, comma 2, del c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1 - Con l'ordinanza di istruzione n. 391 del 12 giugno 2023, la Sezione Seconda di Consiglio di Stato presente che la s.p.a. Acquaviva Ed ricorsi - richiamato i principi e 270 della pronuncia 2 per il 270 della Repubblica Spagna, ritenuto che sussistono gravi dubbi sulla legittimità ed ulteriori dell'atto di servizio idrico integrato della Regione Puglia

fatto che quest'ultima riveste la posizione di controinteressato che è decaduto dall'azione di annullamento avverso il meccanismo di mancato riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli contenuto nella delibera «MTI-3».

7.– Quanto al giudizio d'appello n. 537 del 2023 (n. 9 del 2024 del ruolo Ad. Plen.), va constatato come, invece, la società intervenientе abbia tempestivamente impugnato innanzi al T.a.r. per la Lombardia il provvedimento impugnato in primo grado (MTI-2).

Essa – nel suo atto di intervento – ha evidenziato di avere un interesse a potersi difendere innanzi all'Adunanza Plenaria, affinché sia accolto il suo ricorso pendente innanzi al giudice di primo grado.

Va quindi decisa la questione se può intervenire nel giudizio pendente innanzi all'Adunanza Plenaria colui che chieda l'affermazione di un principio di diritto per sé favorevole, da invocare in un separato giudizio.

7.1.– Con la sentenza 23 novembre 1971, n. 17, l'Adunanza Plenaria ha affermato che è inammissibile l'intervento di chi – dopo l'ordinanza di rimessione – intenda «conseguire un precedente giurisprudenziale dell'Adunanza Plenaria», «da invocare poi nel separato e distinto giudizio» da egli proposto.

In continuità con tale arresto, dopo l'entrata in vigore dell'art. 99 del codice del processo amministrativo, questa l'Adunanza Plenaria, con le sentenze n. 23 del 2020, n. 4 del 2019, n. 13 del 2018, n. 23 del 2016, ha rilevato che:

- «non è sufficiente a consentire l'intervento la sola circostanza per cui il proponente tale istanza sia parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella divisata nell'ambito del giudizio principale»;

- «laddove si ammettesse la possibilità di spiegare l'intervento volontario a fronte della sola analogia fra le *quaestiones iuris* controverse nei due giudizi, si finirebbe per introdurre nel processo amministrativo una nozione di interesse del tutto peculiare e svincolata dalla tipica valenza endoprocessuale connessa a tale nozione e potenzialmente foriera di iniziative anche emulative, in toto scisse dall'oggetto specifico del giudizio cui l'intervento si riferisce».

Inoltre, con la sentenza n. 18 del 2021 questa Adunanza Plenaria ha escluso l'ammissibilità anche degli interventi in un giudizio pendente innanzi ad essa (avente per oggetto la legittimità di un diniego emesso nei confronti di uno specifico destinatario), depositati da soggetti pubblici e privati (anche associazioni di categoria), interessati alla definizione della «regola di diritto da applicare successivamente» nel settore.

7.2.– La rilevanza giuridica dell'interesse al «precedente nomofilattico» non può essere invocata neppure adducendo che – a fronte della vincolatività del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria – la statuizione di inammissibilità dell'intervento determinerebbe una violazione del diritto di difesa.

L'art. 99, comma 3, c.p.a. – per cui, in presenza o in previsione di contrasti decisionali, l'Adunanza Plenaria è chiamata a risolvere il conflitto, non più con un'interpretazione avente mero valore persuasivo, bensì con decisione vincolante per le sezioni semplici – non ha modificato il carattere soggettivo e di parti del giudizio amministrativo.

Il meccanismo si muove sul piano processuale e non sostanziale. L'obbligo che ne discende non è di conformarsi al contenuto del precedente (come lo «*stare decisis*»), bensì di rinvestire della questione, qualora non si condivida il principio di diritto affermato, l'organo nomofilattico di vertice.

7.3.– È significativo osservare che, financhè nel giudizio costituzionale incidentale – avente carattere di giurisdizione oggettiva –, l'intervento di soggetti che non siano parti formali del giudizio a quo è ammesso soltanto qualora si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato e direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio, e non in favore dei «portatori di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura» (Corte cost., ordinanza n. 202 del 2020, allegata alla sentenza n. 234 del 2020; ordinanza n. 271 del 2020, allegata alla sentenza n. 278 del 2020). Del pari, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (Corte cost., ordinanze n. 111 e n. 37 del 2020; sentenze n. 134 del 2020, n. 56 del 2020, n. 3 del 2021).

Tenuto conto di tale giurisprudenza, le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (approvate con la delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021) hanno recentemente introdotto la figura degli *amici curiae* (art. 6) e la possibilità che siano ascoltati esperti di chiara fama (art. 17).

Tali istituti evidenziano la distinzione giuridica che esiste tra i soggetti ammessi al contraddittorio – come appunto gli intervenienti – e quelli che possono portare ai giudici soltanto un contributo di ragionamento e di informazioni.

Gli *amici curiae*, infatti, non diventano parte del processo, non possono ottenere copia degli atti, non partecipano all'udienza, non devono essere assistiti da un avvocato, il loro ingresso nel giudizio si limita ad una opinione scritta. L'audizione degli esperti è, invece, un istituto affine ad un mezzo istruttorio che consente l'acquisizione di una consulenza nell'ambito di materie specialistiche.

7.4.– In definitiva, in assenza di una norma di legge processuale espressa, non si può utilizzare impropriamente l'intervento in giudizio in funzione di «*advocacy*».

La disciplina processuale dell'attività giurisdizionale è infatti riservata alla legge in termini «assoluti» (art. 111, primo comma, della Costituzione, secondo cui «*[l]a giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*»).

7.5.– Le considerazioni sopra esposte non mutano per il solo fatto che il giudice innanzi al quale pende il giudizio in cui è parte il soggetto intervenuto innanzi all'Adunanza Plenaria abbia ritenuto di disporre la sospensione «impropria» del medesimo, in attesa della enunciazione del principio di diritto, cui eventualmente conformare la propria successiva pronuncia.

Mirando a salvaguardare il diritto di difesa, questa Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 4 del 2024, ha affermato che la sospensione impropria 'in senso lato' del processo – con tale espressione intendendosi quella «disposta, in un dato giudizio, nelle more della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità, o di una pregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio de quo)» – «va adottata previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria "in senso stretto" nelle prime due ipotesi)».

A maggior ragione il diritto di difesa non può ritenersi vulnerato nel caso in cui il giudizio sia stato sospeso o rinviato ad altra data dal T.a.r..

In primo luogo, il T.a.r. non è giuridicamente vincolato dal principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 99 del c.p.a.

In secondo luogo, il soccombente può proporre appello, deducendo gli argomenti che possano indurre la Sezione del Consiglio di Stato a rimeditare il principio di diritto ritenuto non corretto e a sottoporre nuovamente la questione all'esame dell'Adunanza Plenaria.

7.6.– Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Adunanza plenaria enuncia il seguente ulteriore principio di diritto:

«*Qualora sia pendente innanzi all'Adunanza Plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimità di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, è inammissibile l'intervento – innanzi alla medesima Adunanza Plenaria – di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale*».

7.7.– Va quindi essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di Acquedotto Pugliese anche con riferimento al giudizio n. 537 del 2023.

8.– In ragione della particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti dei due giudizi e la s.p.a. Acquedotto Pugliese.

9.– Si può ora passare all'esame delle questioni concernenti la legittimità degli atti impugnati in primo grado.

La società Siciliacque ha preliminarmente eccepito che si sarebbe formato il giudicato sul tema del riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli – di cui alle statuizioni di annullamento rese dal Consiglio di Stato, con le sentenze n. 732 del 2021 e n. 7154 del 2022, in relazione ai precedenti metodi tariffari MTT e MTI –, essendo lo stesso meccanismo regolatorio stato riproposto nelle delibere successive che formano oggetto dei presenti giudizi.

9.1.– Il motivo risulta infondato.

Il vincolo di accertamento in cui consiste l'autorità di cosa giudicata non cade su astratte questioni giuridiche, ma sullo specifico assetto di interessi generato e disciplinato dall'atto impugnato: il precedente giudicato favorevole alla s.p.a. Siciliacque ha riguardato unicamente il provvedimento conclusivo del procedimento avente per oggetto il sistema «MTI-1» e non ha alcun rilievo nei giudizi ora in esame.

La funzione di regolazione dei mercati si snoda attraverso un processo continuo di elaborazione e aggiustamento delle regole di governo del settore ed è dunque dinamica, in quanto deve tenere conto delle peculiarità di ciascun mercato, della sua progressiva apertura, dell'innovazione tecnologica, delle informazioni progressivamente acquisite sulla struttura dei costi.

Il precedente giudicato ha rilevato l'illegittimità di un determinato provvedimento e si è formato sul costo finanziario dei conguagli per periodi temporali antecedenti a quelli per cui è causa e rileva solo con riferimento ad essi.

Non si può quindi far discendere da esso, né una preclusione assoluta all'esercizio del potere regolatorio esercitabile dall'ARERA per periodi diversi, sulla base di autonome istruttorie, né l'effetto di ritenere impedito un nuovo esame giurisdizionale di quanto è stato stabilito con le delibere successive.

10.– Nel merito, ritiene il Collegio che sia necessario disporre un supplemento istruttorio.

10.1.– Come si è esposto nella premessa in fatto, la Sezione Seconda, nel corso del giudizio n. 537 del 2023, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo al perito: «se lo scostamento tra il momento in cui l'impresa sostiene l'onere per la fornitura del servizio e quello in cui questo trova copertura nella tariffa mediante i conguagli sia dovuto, e in quale misura, al sistema di rilevazione dei consumi adottato dall'impresa ovvero a fattori esterni all'organizzazione aziendale da questa non "efficientabili"».

Il CTU, in sintesi, ha concluso che:

i) le componenti di conguaglio direttamente correlate all'attività di misura sono quelle relative ai ricavi (RCVOL);

ii) le altre componenti di conguaglio, che riguardano i costi, ad esempio quelli connessi al consumo dell'energia elettrica oppure quelli dell'acquisto all'ingrosso, che dipendono dai volumi immessi e circolanti in rete, potrebbero dipendere dalle attività di misura e dalle attività di modellazione idraulica della rete utilizzate dal gestore per la gestione delle pressioni in rete, al fine di contenere le perdite idriche e conseguire inevitabili risparmi energetici;

iii) la discrezionalità dell'EGATO nell'approvazione delle variazioni tariffarie ha avuto un impatto rilevante, in quanto sono state significativamente inferiori al limite massimo stabilito dal MTI-2, determinando conseguentemente il mancato recupero da parte del Gestore dei conguagli accertati negli anni 2014-2023, infatti, l'adozione dei valori massimi ammissibili di incremento tariffario avrebbe consentito di annullare i conguagli nel periodo considerato.

10.2.– Sennonché, tali risultanze non sono sufficienti ai fini della soluzione della causa, alla luce di quanto emerso nel contraddittorio tra le parti e di quanto rappresentato dallo stesso CTU.

In primo luogo, è stata delineata la distinzione tra:

- conguagli «fisiologici», ossia i necessari e imprescindibili riallineamenti di talune voci di costo al loro valore effettivo, la cui misurazione non può che avvenire *ex post* e il cui segno può variare in ragione del dato misurato (energia, ricavi, costo di acquisto acqua all'ingrosso etc.);

- conguagli «discrezionali», ovvero i differimenti di oneri che, sebbene già misurati ed evidenti, l'Ente di governo dell'ambito decide, per ragioni di opportunità prevalentemente collegate all'esigenza di mitigarne gli effetti nei corrispettivi applicati, di rinviare ad annualità successive.

In secondo luogo, l'incidenza dei conguagli da volumi nei bilanci delle due società appellanti è risultata diversa e comunque, in entrambi i casi, non preponderante.

Siciliacque – operando in qualità di grossista ed avendo un numero molto più limitato dei clienti, gestori al dettaglio del servizio idrico integrato – non risente delle variazioni dei volumi erogati rispetto a quelli stimati (profilo su cui si è soprattutto concentrata la relazione peritale).

I conguagli di Siciliacque, in particolare, sono generati in misura largamente prevalente da cause diverse, come le variazioni della voce di costo relativa all'energia elettrica, che nulla hanno a che vedere con le variazioni dei volumi erogati (nel periodo oggetto di causa, si deduce che l'aumento della voce di costo relativa all'energia elettrica è connesso, da un lato, alle variazioni imprevedibili di prezzo registratesi per effetto della pandemia da covid-19 e, dall'altro, dal maggiore o minore utilizzo delle centrali di sollevamento, a sua volta legato a fattori climatici e, segnatamente, dalla maggiore o minore disponibilità o distribuzione di acqua in quota).

Rispetto poi ad Acqualatina, la relazione del verificatore ha segnalato che:

- nel periodo 2016-2019, la quota di conguagli di Acqualatina, riconducibile ai ricavi e quindi ai volumi (RCvol), è pari a 5.2 milioni di euro, con un peso pari al 22% del totale dei conguagli maturati;

- nel periodo 2016-2019, la quota di conguagli che riguardano gli altri costi è pari a 18,7 milioni di euro, con un peso pari al 78% del totale dei conguagli maturati;

- escludendo i conguagli per energia elettrica e costi all'ingrosso, che hanno un valore cumulato negativo pari a -1,9 milioni di euro, in quanto il Gestore ha sostenuto costi inferiori a quelli riconosciuti dalla tariffa (quindi i conguagli sono stati complessivamente a favore dell'utenza), circa l'85% dei conguagli maturati, per un valore complessivo di circa 20,6 milioni di euro, è in larga misura riconducibile a "Costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali" accertati dall'EGATO, non correlati alle attività di lettura dei consumi;

- nel periodo 2016-2019, a fronte di 23,9 milioni di euro di conguagli complessivamente accertati, sono stati recuperati da Acqualtina solo 8,7 milioni di euro, con un valore dei conguagli non recuperati di 15,2 milioni di euro pari al 63,4% del totale;

- dai dati disponibili e forniti nel corso delle operazioni peritali, si è potuto rilevare che il servizio di misura predisposto da Acqualatina è sostanzialmente conforme ai requisiti stabiliti con Delibera n.218/2016/R/IDR del 05/05/2016 (TIMSII) dell'ARERA, in cui è rappresentata la disciplina del servizio di misura di utenza del Servizio Idrico Integrato.

10.3.– Ritiene quindi il Collegio che vada disposta una ulteriore C.T.U., ai sensi dell'art. 67 del c.p.a., stabilendo quanto segue:

a) è nominato c.t.u. il Rettore del Politecnico di Torino, con facoltà di delega ad un docente dello stesso Ateneo esperto del settore disciplinare interessato dalla presente controversia, oppure (se ritenuto opportuno) ad un collegio di massimo tre esperti (tenuto conto che, nel caso di specie, vengono in rilievo competenze economiche, di contabilità regolatoria ed ingegneristica);

b) i quesiti a cui il c.t.u. dovrà rispondere sono i seguenti:

«*Dica il CTU, previa ricostruzione del meccanismo regolatorio tariffario del servizio idrico integrato e tenuto conto della migliore scienza di contabilità regolatoria e tenuto conto delle principali esperienze europee ed internazionali:*

i) se la dilazione temporale nella liquidazione di costi e ricavi derivanti dal meccanismo dei conguagli (come stabilito nelle delibere impugnate) comporti un «costo finanziario», per la cui copertura è sufficiente tenere conto soltanto della sola perdita causata dall'inflazione (anche per evitare che il costo finanziario delle anticipazioni imposte al gestore dal meccanismo dei conguagli possa essere regolato in modo da non trasformarlo in una forma di investimento), oppure se occorra considerare anche l'incidenza del «costo opportunità», ovvero la perdita dell'opportunità di utilizzare la somma in questione, oggi, per generare redditi futuri, nonché gli oneri che il gestore è chiamato a sopportare per reperire sul mercato le risorse necessarie a far fronte ai propri costi, nel periodo intercorrente fra la maturazione dei conguagli e la loro liquidazione;

ii) se, in caso di risposta positiva al quesito precedente, ai fini del riconoscimento dell'onere finanziario in esame, sia possibile distinguere a seconda della tipologia di costo, ed in particolare tra: costi efficientabili (per i quali la regolazione incentivante deve limitarsi a predeterminare i limiti standard di copertura); costi non efficientabili dal gestore (derivanti da scostamenti imprevisti e imprevedibili, in quanto non riferibili a scelte o attività del gestore); conguagli «discrezionali», che originano non dalla struttura del meccanismo regolatorio, bensì da scelte politiche dell'ente di governo dell'ambito e non dal gestore del servizio idrico integrato;

iii) se gli oneri finanziari sui conguagli possano ritenersi incorporati dal coefficiente «beta» della tariffa, oppure se tale coefficiente non possa ricomprendere tale tipologia di costo finanziario, in quanto volto (non a coprire un rischio sistemico del settore considerato nella sua globalità, bensì) a rendere economicamente neutrale, per il gestore, il ritardo di due anni nella percezione di una somma regolarmente dovuta;

iv) se, in alternativa, gli oneri finanziari sui conguagli siano già coperti dalla voce del "capitale circolante netto" (CCN), ovvero se tale voce tariffaria, riguardando solo i crediti commerciali emesse verso l'utenza, non sia in nessun modo riferibile ai conguagli;

v) se abbia comunque sui predetti profili ulteriori osservazioni e valutazioni da svolgere, utili per la definizione del giudizio»;

c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il consigliere estensore;

d) fissa la data del 5 novembre 2024 h. 12,30 per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento;

e) fissa i seguenti termini:

e.1) il termine entro il giorno 11 novembre 2024 per l'inizio delle operazioni peritali e per la nomina, a cura elle parti, di propri consulenti tecnici e per la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul suo compenso, nella misura di 3.000,00 con onere posto provvisoriamente a carico delle Società Acqualatina s.p.a. e Siciliacque s.p.a., in solido tra loro (l'onere è ripartito in parti uguali nei rapporti interni);

e.2) il termine di 23 dicembre 2024 per la trasmissione alle parti, o, se nominati, ai loro consulenti, a cura del c.t.u., di uno schema della propria relazione;

e.4) il termine del 20 gennaio 2025 per la trasmissione al c.t.u. a cura dei c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;

e.5) il termine del 10 febbraio 2025, per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u., che dovrà contenere le valutazioni sulle conclusioni dei periti di parte.

Il consulente, per rispondere ai quesiti sopra formulati, è autorizzato ad accedere al fascicolo telematico del presente giudizio e ad acquisire ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della redazione della relazione.

Ogni altra statuizione resta riservata.

11.– Le spese andranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), riservata ogni ulteriore statuizione:

a) riunisce gli appelli indicati in epigrafe:

b) enuncia i seguenti principi di diritto:

1) «*L'art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l'intervento adesivo-dipendente del controinteresso che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo*»

2) «*Qualora sia pendente innanzi all'Adunanza Plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimità di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, è inammissibile l'intervento – innanzi alla medesima Adunanza Plenaria – di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale*».

c) dichiara inammissibili gli interventi della s.p.a. Acquedotto Pugliese;

d) compensa le spese tra le parti dei giudizi e l'interveniente;

e) respinge l'eccezione di giudicato sollevata dalla s.p.a. Siciliacque;

f) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;

g) delega il consigliere estensore per la recezione del giuramento del c.t.u.;

h) rinvia all'udienza di discussione, che verrà fissata dal Presidente del Consiglio di Stato dopo il deposito della relazione del c.t.u.;

i) dispone che la segreteria dell'Adunanza Plenaria comunichi la presente sentenza non definitiva, anche nei confronti del consulente tecnico d'ufficio già nominato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Mario Luigi Torsello, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Presidente
Roberto Chieppa, Presidente
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

L'ESTENSORE
Dario Simeoli

IL SEGRETARIO